

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza ricorda che il pagamento del diritto annuale 2017 deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (30 giugno 2017), ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40% (31 luglio 2017, in quanto il 30 cade di domenica).

Le imprese individuali iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese** e le sedi secondarie di imprese con sede all'estero pagano in misura fissa.

Le altre imprese (società, consorzi, ecc.) sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato IRAP dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, con esclusione delle imprese individuali e delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero che versano in misura fissa.

ATTENZIONE!

IL DIRITTO ANNUALE 2016 RISULTA NON VERSATO O VERSATO IN MISURA INCOMPLETA

Legga più avanti cosa fare

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2017 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data, se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

QUANTO VERSARE – NOVITÀ 2017

Gli importi del diritto annuale per il 2017 sono pari a quelli previsti per il diritto annuale 2014 (D.M. 21 aprile 2011) **ridotti del 50%** (D.L. n. 90/2014).

Le **imprese individuali** iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano il diritto annuale in misura fissa pari a **€ 100,00 per la sede**.

Le sedi secondarie di imprese con sede all'estero pagano **€ 55,00**.

Per **tutte le altre imprese** iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato IRAP, realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento (ricavabile dal MODELLO IRAP 2017, la misura fissa o le aliquote riportate nella seguente Tabella:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Si devono mantenere 5 cifre decimali in tutti i conteggi intermedi per sede più eventuali unità locali. **L'importo complessivo così ottenuto deve essere ridotto del 50%, arrotondato alla 2° cifra decimale e infine all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se inferiore a 5).

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **€ 100,00** per ogni unità locale.

Le unità locali di imprese con sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto **in misura fissa** pari a **€ 55,00**.

COME VERSARE

Per il pagamento è possibile utilizzare due diverse modalità:

1) modello F24 telematico: il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il modello F24 telematico si presenta suddiviso in sezioni; per il versamento del diritto annuale occorre compilare le sezioni "Contribuente" ed "IMU ed altri tributi locali":

Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente: VI codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2017 importi a debito versati: importo da versare

2) utilizzando la funzione "Calcola e Paga" presente sul sito www.dirittoannuale.it che consente sia il calcolo del dovuto che il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa.

TERMINE DI VERSAMENTO – NOVITÀ 2017

La scadenza del versamento è il 30 giugno 2017; è possibile versare nei trenta giorni successivi (entro il 31 luglio 2017 perchè il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40 per cento (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

PER LE IMPRESE CHE SONO ASSOGGETTATE ALL' IRES (imposta sul reddito delle società)

Il versamento deve essere effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni. Non sono ammesse altre modalità di ravvedimento.

SEGNALAZIONE DI OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2016

Il diritto annuale dell'anno 2016 non risulta versato o risulta versato in misura incompleta.

Il termine per il pagamento del diritto annuale 2016 è scaduto e il pagamento del tributo è condizione per il rilascio, nell'anno 2017, delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

Si invita a verificare che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale per l'impresa la cui denominazione è riportata in indirizzo e, in caso positivo, a contattare l'ufficio diritto annuale i cui riferimenti sono indicati qui sotto.

Se invece non ha ancora effettuato il pagamento si invita a regolarizzare la posizione effettuando il versamento con il ravvedimento operoso. Troverà tutte le indicazioni sul sito internet della camera di commercio:

http://www.vi.camcom.it/a_ITA_4338_1.html

istruzioni e programma per il calcolo del ravvedimento operoso

http://www.vi.camcom.it/a_ITA_4390_1.html

importi dovuti per l'anno 2016

Trascorsi i termini per effettuare il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza originaria) saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa, in misura del 30% dell'omesso (o di più nel caso scattino le maggiorazioni da regolamento).


PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

CONTATTI

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della CCIAA di Vicenza all'indirizzo www.vi.camcom.it e presso il l'ufficio del diritto annuale (diritto.annuale@vi.camcom.it; tel. 0444 994842 – 974 - 816).



EVITA LE CODE - PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO IN CAMERA DI COMMERCIO

Per il rilascio/ rinnovo di dispositivi di firma digitale, carta tachigrafica, rilascio di certificati e visure, vidimazione di libri, registri e formulari, copia bilanci, certificati per l'estero non devi più fare code. Puoi prenotare online il tuo appuntamento e sarai servito all'ora concordata.

<http://www.vi.camcom.it/prenota.html>